



Recupero Ecologico Inerti S.r.l.



Provincia di Lecce
Servizio Tutela Ambientale e Transizione
Ecologica
ambiente@cert.provincia.le.it

p.c.

ARPA PUGLIA – DAP Lecce
dap.le.arpapuglia@pec.rupar.puglia.it

Prot. 63/2026
Cavallino, 06/05/2026

OGGETTO: R.E.I. RECUPERO ECOLOGICO INERTI S.R.L. - Impianto di discarica di rifiuti inerti, con sezione per rifiuti contenenti amianto, sito in agro di Galatone (le), loc. Vignali – Castellino. Istanza ex art. 29-nonies co.1 del D. Lgs. 152/2006 e smi al fine dell'ottemperanza alle prescrizioni di cui alla D.D. Provincia di Lecce n.1301 del 04/08/2023. - Trasmissione controdeduzioni alla nota ARPA Puglia prot. n 20610 del 31.03.2026.

Con riferimento all'oggetto, richiamati i lavori della seduta di Conferenza di Servizi svolta in data 31.03.2026, con la presente si trasmettono le controdeduzioni alla nota ARPA Puglia DAP Lecce, prot. n. 20610 31.03.2026, come da impegni assunti in detta sede.

Tuttavia, preliminarmente al puntuale riscontro dei contenuti del parere ARPA, corre l'obbligo di stigmatizzare come detto parere sia incurante del complesso e consolidato iter autorizzativo che ha legittimato la discarica in oggetto, nonostante tale ricostruzione sia stata puntualmente reiterata in ogni singolo documento depositato agli atti del procedimento. Tale condotta risulta tanto ancor più censurabile se si considera che l'intero percorso autorizzativo è noto sia a codesta Autorità Competente che all'Agenzia stessa e che i conseguenti atti autorizzatori emessi negli anni sono tuttora giuridicamente e tecnicamente, oltre che legittimamente, in vigore. Risulta pertanto doveroso, ancora una volta, richiamare i punti cardine di tale iter, affinché non residuino ulteriori ed equivocate interpretazioni su realtà documentali già cristallizzate:

- l'impianto di discarica è stato autorizzato - in primis - quale discarica di II cat. tipo "A" per rifiuti inerti, sulla scorta delle disposizioni dell'allora vigente Del.C.I. 27 luglio 1984, per una volumetria di coltivazione pari a 98.000 mc, giusta delibera della Provincia di Lecce n. 13 del 11/01/2000, rinnovata con Determinazione della Provincia di Lecce n. 148 del 08/08/2006;
- con Determinazione Dirigenziale n. 2323 del 10/08/2009, la Provincia di Lecce – previo conseguimento di parere favorevole alla compatibilità ambientale giusta Determinazione del Settore Ecologia della Regione Puglia n. 335 del 03/06/2008 - ha rilasciato Autorizzazione ex art. 208 del D. Lgs. n. 152/06 per l'adeguamento della discarica alle disposizioni di cui al punto 7.2. del Decreto commissariale n. 187 del 09/12/2005 - **che prevedeva, per gli impianti di discarica per rifiuti inerti esistenti, l'obbligo di realizzare una sezione/vasca di dimensione pari fino al 15% del volume complessivo di discarica, da destinare in via esclusiva allo smaltimento dei materiali**



Recupero Ecologico Inerti S.r.l.



ISO 9001:2015
IQ-0114-04

ISO 14001:2015
IE-0114-02



Attestazione N. 7581/47/01 del 08/09/2025

edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi condizionati ai sensi di legge - classificando la stessa, ai sensi dell'art. 4 del sopravvenuto D. Lgs. 36/2003, quale discarica per inerti e per rifiuti speciali non pericolosi, avente le seguenti volumetrie di coltivazione:

- sezione rifiuti inerti: 86.000 mc;
 - sezione rifiuti da costruzioni edili contenenti amianto: 13.500 mc.
- a seguito d'istanza del Gestore, avanzata al fine di conseguire l'autorizzazione a ricevere un quantitativo di rifiuti speciali non pericolosi superiore alle 10 tonn/giorno, la Provincia di Lecce - giusta Determinazione Dirigenziale n. 83 del 19/01/2011 (nel seguito D.D.P. n. Lecce 83/2011) - ha rilasciato Autorizzazione Integrata Ambientale ex D. Lgs. n. 59/2005 per l'impianto già in esercizio, assentendo la *"modifica, ad impianto invariato, della condizione di esercizio attinente conferimenti giornalieri di rifiuti non pericolosi (materiali edili contenenti amianto legato in matrici cementizie o resinoidi opportunamente condizionati) eccedenti le 10 tonnellate"*. Tale Determinazione è stata più volte aggiornata, come di seguito specificato:
- aggiornamento per modifica sostanziale dell'impianto, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 522 del 14/03/2013, come rettificata con D.D. n. 646 del 22.03.2013, rilasciato a seguito dello svolgimento di procedimento coordinato V.I.A.- A.I.A. ex D.Lgs. 152/2006, con cui è stata approvata la seguente configurazione impiantistica, da esercire - con riferimento alle procedure di ammissione, collocamento dei rifiuti in discarica e determinazioni analitiche - in ossequio anche alle disposizioni di cui al D.Lgs. n.36/03 e al D.M. 27/09/2010:
 - sezione discarica per rifiuti inerti, volumetria utile di smaltimento (al netto dei volumi occupati dai terreni argillosi da mettere in opera per la creazione del terrapieno perimetrale di base e di quelli impegnati dall'argine di separazione tra la discarica di inerti e quella di rifiuti speciali non pericolosi): 85.886 mc;
 - sezione discarica per rifiuti contenenti amianto, monocodice EER 170605, volumetria utile di smaltimento: 80.403 mc;
 - ampliamento dei codici EER conferibili presso l'impianto, come da elenco riportato nell'Allegato Tecnico della D.D.P.Lecce 646/2013;
 - innalzamento graduale, di pari passo con le fasi di riempimento, di un argine di separazione, realizzato in detrito calcarenitico compattato in forma di "rock-fill", a costituire il confine tra la sezione di discarica dedicata agli inerti e la sezione dedicata ad ospitare i rifiuti contenenti amianto.
- L'attuazione della modifica sostanziale dell'impianto ha comportato preliminarmente:
- per la sezione di discarica rifiuti inerti: la realizzazione del completamento artificiale della barriera geologica del fondo e delle pareti - per tutto il lotto, anche nelle aree già interessate dal deposito dei rifiuti - in ossequio alle disposizioni di cui al punto 1.2.2 (Barriera geologia impianti di discarica per rifiuti inerti) dell'Allegato 1 al d. Lgs. 36/2003;
 - per la sezione di discarica rifiuti contenenti amianto: la realizzazione del completamento artificiale della barriera geologica del fondo e delle pareti, estendendo lo stesso all'intero lotto, in ossequio alle disposizioni di cui al punto 2.4.2 (Barriera di fondo e delle sponde impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi) dell'Allegato 1 al d. Lgs. 36/2003;

Sede Legale: Via B. Acquaviva D'Aragona, 5 -73020 Cavallino (LE) - Tel. 0832.612690 Fax 0832.612649
Impianto: Discarica Inerti e Rifiuti Speciali non Pericolosi - loc. "Vignali-Castellino" - 73044 Galatone (Le)

TERRE CITY SKIP LIMITS: Via Vecchia San Donato, s.n.c. - 73020 Cavallino (LE)

C.F. e P.IVA 03511800751 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecce con il numero REA 226630 Cod. Univ. USAL8PV
www.reisrl.it info@reisrl.it impianto@reisrl.it PEC: reisrl@pec.it

- aggiornamento per modifica non sostanziale dell'impianto, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 939 del 16/06/2016, con cui è stata assentita l'inclusione nell'elenco dei codici di rifiuti ammessi a smaltimento nella sezione di discarica dedicata al codice EER 170605 anche il rifiuto avente codice EER 15.02.02 "dispositivi di protezione individuale e attrezzature utilizzate per la bonifica di amianto contaminati da amianto";
 - aggiornamento per modifica non sostanziale dell'impianto, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 1507 del 20/10/2016, con cui è stata autorizzato – ai sensi dell'art. 10 co.1 lett.c) del D. M. 27/09/2010 - il limite del parametro TOC pari a 60.000 mg/kg per l'accettabilità dei rifiuti da smaltire in discarica;
 - aggiornamento per modifica non sostanziale dell'impianto, giusta Determinazione Dirigenziale della Provincia di Lecce n. 50 del 22/01/2021 (nel seguito D.D.P.Lecce 50/2021), con cui è stata autorizza, ai sensi dell'art. 113 del D. Lgs. 152/2006 e dell'art. 15 co. 6 del R. R. n.26 del 09/12/2013, la gestione, il trattamento ed il conseguente scarico al suolo, mediante trincea drenante, delle acque meteoriche.
- con Determinazione Dirigenziale n. 01301 del 04/08/2023, la Provincia di Lecce – ad esito del procedimento di riesame - ha determinato:
- di denegare, il rinnovo ex art. 29-octies del D. Lgs. 152/2006 dell'Autorizzazione Integrata Ambientale **limitatamente all'esercizio della sezione di discarica dedicata ai rifiuti contenenti amianto**, aventi codici EER: 170605 e 150202, **esclusivamente** a causa del non rispetto dei criteri localizzativi del **sopravvenuto** vigente Piano Regionale Amianto, approvato con la D.G.R. Puglia n. 908 del 06/05/2015, che vede quali vincoli escludenti per gli impianti di smaltimento di rifiuti contenenti amianto la distanza minima di 2.500 metri da siti sensibili (strutture scolastiche, asili strutture sanitarie con degenza, case di riposo) e la distanza minima di 2.000 metri da centri e nuclei abitati;
 - **prescrivere al Gestore "la messa in sicurezza" della sezione di discarica dedicata allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto, "realizzando da subito, per tale sezione di impianto, tutte le attività e le opere previste al paragrafo 5.3 dell'Allegato Tecnico alla Determinazione Dirigenziale n. 646 del 25.03.2013";**
 - **autorizzare** il Gestore, ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, **alla prosecuzione dell'esercizio della sezione di discarica dedicata allo smaltimento dei rifiuti inerti approvati con D.D. n. 646 del 25/03/2013**, nel rispetto delle volumetrie di smaltimento massime e delle modalità di gestione ivi stabilite.

Nel corso dell'intero iter procedimentale, come sopra compendiato, il Gestore ha dato sempre puntuale ed integrale esecuzione a tutte le prescrizioni impartite dall'Autorità competente e da ARPA Puglia, **ancorché finanziariamente onerose**, a far data dalla prima istanza. E non può tacersi come l'ultimo parere emesso da ARPA Puglia sia manifestamente contraddittorio rispetto ai pareri tecnici precedentemente resi dalla medesima Agenzia. Detti pareri, infatti, emessi nell'ambito del procedimento di riesame risalente al 2023 nonché nel corso del procedimento in corso, hanno imposto prescrizioni alle quali il Gestore ha dato integrale e onerosa ottemperanza, in considerazione



Recupero Ecologico Inerti S.r.l.



ISO 9001:2015
IQ-0114-04

ISO 14001:2015
IE-0114-02



Attestazione N. 7581/47/01 del 08/09/2025

del perimetro operativo della discarica già assentito: facendo legittimo affidamento sulla coerenza e sulla continuità dell'azione amministrativa, ha provveduto all'esecuzione integrale degli adempimenti richiesti, sostenendo costi considerevoli e impegnando risorse tecniche e organizzative di rilievo. Ciononostante, con il parere da ultimo emesso, ARPA Puglia ha operato una drastica e ingiustificata riduzione del perimetro operativo dell'impianto, limitandolo alla sola accettazione dei rifiuti di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 4 al D.Lgs. n. 36/2003, con ciò rendendo retroattivamente privi di utilità gli adempimenti già eseguiti e vanificando integralmente gli investimenti sostenuti dal Gestore in buona fede.

Si ravvisa, pertanto, come la condotta tenuta da ARPA Puglia nel corso del procedimento si pone in contrasto con i principi fondamentali che governano l'esercizio della funzione amministrativa

Si rileva, altresì, che le risultanze dei monitoraggi condotti da ARPA Puglia, sin dall'entrata in esercizio dell'impianto di discarica, non hanno mai evidenziato alcuna criticità ambientale né alcun superamento dei valori soglia previsti dalla normativa vigente con riferimento alle matrici ambientali suolo, sottosuolo e aria.

Infine, appare opportuno avanzare la considerazione che, con tale Determinazione Dirigenziale n. 01301 del 04/08/2023, l'assetto autorizzativo dell'impianto è stato inciso, limitatamente alla esclusione dello smaltimento di rifiuti contenenti amianto, per il limite imposto dalla sopravvenuta disciplina regionale. La messa in sicurezza resta esclusivamente vincolata al piano di chiusura originario (di cui alla D.D. n. 646 del 25/03/2013) con il solo limite della allocazione in discarica dei rifiuti contenenti amianto.

Il provvedimento provinciale non ha quindi, e non può avere, natura sanzionatoria e non può incidere arbitrariamente sull'equilibrio economico/finanziario della gestione.

Per tutto quanto sopra, nonché per quanto rappresentato nel seguito del presente riscontro, ove l'Autorità competente intendesse fare proprie le conclusioni dell'Agenzia, recependole nel provvedimento conclusivo del procedimento, si determinerebbe una violazione del principio del legittimo affidamento maturato in capo al Gestore, il quale – già vittima della sopravvenuta pianificazione regionale di cui alla D.G.R. Puglia n. 908 del 06/05/2015 - ha orientato la propria condotta gestionale e sostenuto oneri tecnici ed economici di rilevante entità in conformità alle prescrizioni precedentemente impartite dalla medesima ARPA Puglia e da codesta Autorità Competente. Verrebbero altresì vulnerati il principio di proporzionalità e il principio di non contraddittorietà dell'azione amministrativa, quali corollari indefettibili del canone di buona amministrazione sancito dall'art. 1 della L. n. 241/1990 e dai principi generali dell'ordinamento dell'Unione Europea.

Si richiama, a tal riguardo, il disposto dell'art. 2-bis della L. n. 241/1990, il quale radica in capo alle pubbliche amministrazioni la responsabilità per i danni ingiusti cagionati ai privati in conseguenza di condotte procedurali scorrette o contraddittorie. Nel caso di specie, i pregiudizi patrimoniali e gestionali subiti dal Gestore sono concretamente documentabili e direttamente riconducibili alla contraddittorietà dell'azione di ARPA Puglia, eventualmente fatta propria da codesta Autorità Competente, con ogni conseguenza di legge in ordine alle azioni tutelari esperibili in sede amministrativa e giurisdizionale.

Sede Legale: Via B. Acquaviva D'Aragona, 5 -73020 Cavallino (LE) - Tel. 0832.612690 Fax 0832.612649

Impianto: Discarica Inerti e Rifiuti Speciali non Pericolosi – loc. "Vignali-Castellino" - 73044 Galatone (Le)

TERRE CITY SKIP LIMITS: Via Vecchia San Donato, s.n.c. – 73020 Cavallino (LE)

C.F. e P.IVA 03511800751 - Iscrizione alla C.C.I.A.A. di Lecce con il numero REA 226630 Cod. Univ. USAL8PV

www.reisrl.it info@reisrl.it impianto@reisrl.it PEC: reisrl@pec.it



Recupero Ecologico Inerti S.r.l.



ISO 9001:2015
IQ-0114-04
ISO 14001:2015
IE-0114-02



soateam

Attestazione N. 7581/47/01 del 08/09/2025

Vieppiù, le limitazioni poste da ARPA, oltre a non essere supportate da reali criticità ambientali, pregiudicano la possibilità di ottemperare a quanto disposto con Determinazione Dirigenziale n. 01301 del 04/08/2023, come chiarito nel seguito della presente.

Atteso quanto sopra, di seguito le controdeduzioni puntuali al parere di ARPA Dap Lecce:

- con riferimento a “...(omissis) *Sulla questione si premette che già nel precedente parere (prot. ARPA Puglia n. 73270/2025), in merito alla proposta del gestore di eseguire il colmamento delle due sezioni di discarica con i rifiuti inerti già autorizzati con D.D. n. 646 del 25/03/2013, questa Agenzia suggeriva una riflessione sulla tipologia dei materiali/rifiuti da abbancare al fine di ottemperare alle disposizioni della D.D. 1301/2023 della Provincia di Lecce che prescrivono "la messa in sicurezza della discarica monomateriale di RCA" e non la progettazione di una nuova discarica (lato sensu); su tale questione, nella documentazione integrativa prodotta, non vi è alcun riscontro/osservazione da parte del Gestore. ... (omissis)...*”.

Tale rilievo non è assolutamente corretto e risulta oggi francamente inaccettabile; si contesta fortemente l’affermazione di ARPA secondo cui l’intervento configurerebbe una *"progettazione di una nuova discarica (lato sensu)"* poiché la stessa non è solo **giuridicamente infondata e tecnicamente arbitraria, ma caratterizzata da un registro allusivo ed insinuante**, del tutto alieno al rigore dovuto da un organo di controllo. L'uso delle parentesi e della locuzione latina denota un intento chiaramente allusivo: ARPA non "afferma", ma "insinua" che il Gestore stia provando a mascherare una nuova attività di smaltimento sotto le spoglie di una messa in sicurezza. L'uso dell’espressione *"lato sensu"* appare chiaramente un espediente per insinuare irregolarità che ARPA non è in grado di dimostrare tecnicamente e/o normativamente, poiché non sussiste alcuna irregolarità. Tale registro linguistico è **inammissibile in un procedimento amministrativo**. L'utilizzo di espressioni ambigue e allusive (*"suggerisce una riflessione"*, *"lato sensu"*) mira a condizionare il giudizio della Provincia senza assumersi la responsabilità di una contestazione tecnica (che sarebbe facilmente opponibile, stante l'assenza di violazioni del D.Lgs. 36/03).

L'Amministrazione ha l'obbligo di agire con chiarezza e trasparenza (Art. 1 Legge 241/90).

La prescrizione di "messa in sicurezza" non può essere letta in modo avulso dal quadro tecnico-normativo che regola la chiusura delle discariche: ai sensi dell’art.12 co.2 del d. Lgs. 36/2003 e smi *"la procedura di chiusura della discarica può essere attuata solo dopo la verifica della conformità della morfologia della discarica e, in particolare, della capacità di allontanamento delle acque meteoriche, a quella prevista nel progetto di cui all'articolo 9, comma 1, tenuto conto di quanto indicato all'articolo 8, comma 1, lettere c), e) e f-bis)"*. Il colmamento dei volumi residui, pertanto, non costituisce una facoltà discrezionale del Gestore, bensì rappresenta il **presupposto tecnico indefettibile** per dare corretta esecuzione alle prescrizioni della D.D. Provincia di Lecce n. 1301/2023, in stretta osservanza dei requisiti di stabilità, idoneità, controllo e sicurezza imposti dal **D.Lgs. 36/2003** e ss.mm.ii.

Il Gestore non propone di modificare il perimetro autorizzato, né di accettare rifiuti al di fuori dei codici EER già approvati con D.D. n. 646/2013 (e già aggiornati in sede di Conferenza di Servizi del 07.08.2025 e 04.12.2025, proprio su indicazione delle autorità competenti).

- con riferimento a “...(omissis)... *Nello stesso parere, inoltre, così come nell'ambito dei lavori della CdS del 04/12/2025, in merito alla richiesta di impiegare, per il colmamento del catino, il rifiuto EER 19.12.12 costituito da scarti di lavorazione del CSS e/o dalla Frazione Secca Combustibile prodotta dal trattamento meccanico biologico dei rifiuti urbani, si evidenziava che:*
- *il catino ex monomateriale non è stato progettato (e poi realizzato) alla stregua di una discarica per rifiuti non pericolosi che, a differenza della discarica per rifiuti inerti, deve essere attrezzata con idonei sistemi di gestione (captazione e allontanamento) del biogas, oltre che del percolato;*
- *non si riteneva idoneo il ricorso ai valori limite di concentrazione nell'eluato stabiliti dalla Tabella 5 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i., intendendo di fatto il Gestore colmare il catino con rifiuti inerti cui si applicano, invece, i valori limite definiti dalla Tabella 2 dello stesso Allegato 4. ...(omissis)...*”

Anche tale rilievo, ribadito – nonostante le integrazioni e controdeduzioni già prodotte – nel parere di ARPA al quale con la presente si controdeduce, non è assolutamente corretto e si contesta fortemente, poiché tecnicamente non veritiero e giuridicamente infondato. In particolare, si contesta radicalmente l’affermazione secondo cui il catino non sarebbe stato progettato o realizzato «alla stregua di una discarica per rifiuti non pericolosi». Tale asserzione non solo è tecnicamente errata, ma risulta giuridicamente irrilevante e fuorviante, alla luce **delle evidenze costruttive del sito**. Come riportato nelle relazioni agli atti, sin dalla prima istanza, l’impianto di discarica, giusta D.D.P.Lecce n.552/2013 come rettificata con D.D.P.Lecce n.646/2013, è così costituito:

- **sezione di discarica rifiuti inerti:** completamento artificiale della barriera geologica del fondo e delle pareti in ossequio alle disposizioni di cui al punto 1.2.2 (Barriera geologia impianti di discarica per rifiuti inerti) dell’Allegato 1 al d. Lgs. 36/2003;
- **sezione di discarica rifiuti contenenti amianto:** completamento artificiale della barriera geologica del fondo e delle pareti in ossequio alle disposizioni di cui al punto 2.4.2 (Barriera di fondo e delle sponde impianti per rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi) dell’Allegato 1 al d. Lgs. 36/2003.

Pertanto l’affermazione di ARPA **ignora il dato oggettivo** della costruzione dell’impianto. Il “catino ex monomateriale” è stato progettato e costruito e collaudato in piena conformità ai requisiti tecnico-costruttivi di cui al **punto 2.4.2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003** (inerente alle barriere di fondo e delle sponde per **impianti per rifiuti non pericolosi e pericolosi**). Pertanto la barriera di fondo e delle sponde possiede le caratteristiche prestazionali richieste per lo smaltimento di rifiuti non pericolosi e per rifiuti pericolosi, risultando strutturalmente idoneo a garantire la protezione del suolo e delle acque sotterranee. Inoltre l’impianto è già dotato di apposito pozzo di captazione, dimensionato e realizzato per la raccolta e l’allontanamento dei liquidi di drenaggio.

Per ciò che riguarda l’eccezione sollevata circa l’assenza di sistemi di captazione del biogas, la stessa risulta **tecnicamente inconferente, scientificamente errata e giuridicamente viziata da eccesso di potere**. La normativa tecnica (**D.Lgs. 36/2003, Allegato 1, punto 2.5**) prescrive: “*Le discariche che accettano rifiuti biodegradabili devono essere dotate di impianti per l’estrazione*

dei gas che garantiscano la massima efficienza di captazione e il conseguente utilizzo energetico, **ove questo venga ritenuto tecnicamente fattibile**". Nel caso di specie, i rifiuti smaltiti sono privi di materia organica degradabile/ fermentescibile e non costituiscono substrato per la fermentazione anaerobica batterica, pertanto non vi può essere produzione di biogas e risulta tecnicamente impossibile poterlo estrarre; e si è già esaustivamente argomentato in merito alle caratteristiche del rifiuto EER 19.12.12 che sarà accettato per lo smaltimento (**Materiale Organico Residuo < 3%: Tale valore attesta l'assenza di substrato nutritivo per i batteri metanigeni; IRPD < 1.000 mg O₂/kg SV·h**: Un Indice di Respirazione Potenziale Dinamico così basso qualifica il rifiuto come "biologicamente stabile"). In tali condizioni, la produzione di metano è chimicamente trascurabile o nulla e pretendere un sistema di captazione attiva per un rifiuto che non ha potenziale bio-chimico di fermentazione equivale a imporre un'opera infrastrutturale priva di funzione, rispetto alle concrete esigenze di tutela ambientale.

Si ricorda, ove fosse necessario, che l'azione amministrativa deve conformarsi al **principio di proporzionalità** e di adeguatezza. **Alludere** alla mancanza di sistemi di captazione e gestione del biogas su un impianto di discarica destinato esclusivamente a materiali non biodegradabili — dunque privi di potenziale metanigeno — configura un evidente eccesso di **potere per irragionevolezza e travisamento dei fatti**. L'allusione dell'Agenzia è **meramente speculativa** e non supportata da una valutazione del rischio reale, sintomo di un'istruttoria parziale che omette di considerare le proprietà chimico-fisiche dei rifiuti effettivamente autorizzati, traducendosi in una **motivazione apparente e pretestuosa**.

- con riferimento a: "... (omissis)... Il rifiuto **EER 19.12.12** proposto per il colmamento della discarica non può essere considerato un rifiuto propriamente inerte, in quanto non esente da combustione ovvero da trasformazioni fisico-chimiche. La conformità dell'**IRPD** (Indice di Respirazione Potenziale Dinamico) al valore limite di **1.000 mg O₂/kg SV·h** rende il rifiuto biologicamente stabile, e quindi ammissibile, solo in caso di conferimento in una **discarica per rifiuti non pericolosi**, così come stabilito dal **D.Lgs. 36/2003** e s.m.i. ... (omissis)..."

Si rileva con fermezza come anche tale affermazione di ARPA Puglia — secondo cui il rifiuto EER 19.12.12 sarebbe ammissibile «solo in una discarica per rifiuti non pericolosi» in quanto non "propriamente inerte" — si configuri come un'altra interpretazione **palesamente infondata e non veritiera**, viziata da una omissione dei dati di fatto. ARPA omette, ancora una volta ed inspiegabilmente, di riferire che il catino in oggetto (catino ex monomateriale) è **già strutturalmente attrezzato** per ricevere rifiuti non pericolosi e pericolosi. Come ampiamente dimostrato, l'invaso è stato costruito in conformità al **punto 2.4.2 dell'Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003**. Pertanto, l'Agenzia, incredibilmente ignorando le note caratteristiche costruttive e le autorizzazioni della sezione di discarica ex monomateriale, fa apparire un'incompatibilità tecnica inesistente. Inoltre **si strumentalizza il significato** semantico del termine "*propriamente inerte*", strumentalizzazione che induce evidentemente in errore: è lapalissiano che l'EER 19.12.12 non sia un inerte "da scavo", tuttavia, ARPA inspiegabilmente sorvola sul fatto che il materiale proposto presenti, oltre ad un **IRPD < 1.000 mg O₂/kg SV·h**, un quantitativo di **Materiale Organico Residuo < 3%**. Tali valori attestano una stabilità biologica e una neutralità chimico-fisica tali da rendere il rifiuto del tutto compatibile con il regime di protezione ambientale



garantito dal “catino ex monomateriale”. Affermare che il rifiuto non sia “essente da trasformazioni” è un'asserzione **teorica e grave**, poiché i parametri analitici sopra citati dimostrano che tali trasformazioni sono, nei fatti, nulle o irrilevanti. Pertanto l'affermazione di ARPA appare **palesamente non vera**: si utilizza la corretta classificazione del rifiuto (non pericoloso) come argomentazione per negarne l'ammissibilità, ignorando, ci che è ben noto da tempo all'Amministrazione e cioè che la discarica è stata autorizzata, realizzata e collaudata secondo i criteri costruttivi del Dlgs 36.2003 inerenti a discariche per rifiuti pericolosi e non pericolosi e pertanto con i requisiti necessari a gestire tale classe di rifiuti in totale sicurezza.

- In considerazione a: “...(omissis)... Tra i codici EER proposti, analogamente al 19.12.12, vi sono ulteriori rifiuti che non possono essere considerati propriamente inerti, come ad esempio i rifiuti plastici o che contengono componenti plastiche, quali i codici EER 07.02.13, 16.01.19, 17.02.03, 12.01.05, 19.12.04, 19.12.12 e 20.01.39. In ordine, inoltre, ai rifiuti afferenti alla tipologia dei metalli ferrosi e non ferrosi (codici EER 19.10.01 Rifiuti di ferro e acciaio, 19.10.02 Rifiuti di metalli non ferrosi, 19.12.02 Metalli ferrosi, 19.12.03 Metalli non ferrosi), nonché agli ulteriori codici EER quali il 16.11.02 (Rivestimenti e materiali refrattari a base di carbone provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.01), il 16.11.04 (Altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.03) e il 16.11.06 (Rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16.11.05), si esprimono perplessità sul loro smaltimento nella discarica in parola, anche in considerazione di quanto disposto dall'**art. 7-quater, comma 3, del D.Lgs. 36/2003**, secondo cui qualora ... (omissis)...”.

Anche tale rilievo, non è assolutamente corretto né accettabile e si contesta fortemente, poiché tecnicamente errato, non vero e giuridicamente infondato. Si riporta testualmente ed integralmente il comma 3 dell'art. 7-quater “**Discariche per rifiuti inerti**”: “Qualora sia dubbia la conformità dei rifiuti ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), ovvero si sospetti una contaminazione, a seguito di un esame visivo o in relazione all'origine del rifiuto, anche i rifiuti di cui alla tabella 1 dell'Allegato 4 sono sottoposti ad analisi o semplicemente respinti dal gestore. I rifiuti elencati non possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti se risultano contaminati o contengono altri materiali o sostanze come metalli, amianto, plastica, sostanze chimiche, in quantità tale da aumentare il rischio per l'ambiente o da determinare il loro smaltimento in una discarica appartenente ad una categoria diversa”. Il richiamo operato da ARPA all'art. 7-quater, comma 3, del D.Lgs. 36/2003, rileva la natura strumentale e forviante dello stesso, che rileva il duplice errore - di diritto e di fatto - dell'istruttoria dell'Agenzia:

- ai sensi del co.1 del medesimo art. 7-quater: “...(omissis)... sono smaltiti nelle discariche per rifiuti inerti: a) i rifiuti elencati nella tabella 1 dell'allegato 4 che sono considerati già conformi ai criteri specificati nella definizione di rifiuti inerti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), nonché ai criteri di cui alla tabella 2 dell'allegato 4 e che possono essere ammessi in una discarica per rifiuti inerti senza essere sottoposti ad accertamento analitico. Si deve trattare di una singola tipologia di rifiuti proveniente da un'unica fonte. Si possono ammettere insieme rifiuti diversi elencati nella tabella 1 dell'Allegato 4, purché provenienti dalla stessa

fonte; b) i rifiuti inerti che, a seguito della caratterizzazione di base di cui all'articolo 7-bis, soddisfano i seguenti requisiti: sottoposti a test di cessione di cui all'Allegato 6, presentano un eluato conforme alle concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'Allegato 4 e non contengono contaminanti organici in concentrazioni superiori a quelle indicate alla tabella 4 dell'Allegato 4.” Pertanto, nel caso di rifiuti non ricompresi nell’elenco della tabella 1 dell'allegato 4, la norma non ne vieta lo smaltimento ma ne subordina l’ammissibilità al rispetto delle “concentrazioni fissate nella tabella 2 dell'Allegato 4 e della tabella 4 dell'Allegato 4”. Sul punto, si rimanda a quanto già riportato al paragrafo “2.2 Procedure di accettazione dei rifiuti conferiti” e relativi sottoparagrafi dell’elaborato “Piano di Gestione Operativa”;

- il “catino ex monomateriale” è stato progettato e costruito in piena conformità ai requisiti tecnico-costruttivi di cui al punto 2.4.2 dell’Allegato 1 al D.Lgs. 36/2003 e, pertanto si ribadisce, possiede una barriera tecnicamente e normativamente idonea allo smaltimento di rifiuti non pericolosi e pericolosi. L'Agenzia tenta di applicare il regime restrittivo delle discariche per inerti anche alla sezione d’impianto che è strutturalmente e dal punto di vista autorizzativo, idoneo a ricevere anche **rifiuti non pericolosi** (e pericolosi).

Risulta dirimente richiamare il disposto dell’**art. 11, comma 2, del D.Lgs. 36/2003**, il quale stabilisce che l’ammissibilità dei rifiuti in discarica è subordinata esclusivamente all’esito favorevole della **caratterizzazione di base** e della **verifica di conformità** (ex artt. 7-bis e 7-ter) ed alla conformità alla descrizione riportata nei documenti di accompagnamento. Tale impianto normativo garantisce la certezza del diritto, legando l'accesso dei rifiuti all'impianto al rispetto di limiti tabellari e protocolli tecnici. **Pertanto, ogni valutazione di segno opposto espressa dall'organo di controllo che non si basi su riscontri analitici oggettivi, ma su mere "perplexità" discrezionali, o "allusioni", si pone in aperto contrasto con il dettato legislativo e con il principio di legalità dell'azione amministrativa.**

- In considerazione a: *“In considerazione di quanto sopra rappresentato, è evidente come le volumetrie residue del catino di discarica ex monomateriale non possano essere colmate con le tipologie di rifiuto proposte dal Gestore; la prescritta messa in sicurezza della discarica, perseguibile solo a seguito della colmatura del catino, può essere garantita solo tramite il conferimento di materiali/rifiuti inerti quali, ad esempio, le terre e rocce da scavo e/o rifiuti propriamente inerti individuati nella Tabella 1 dell'Allegato 4 al D.Lgs. 36/2003 e s.m.i”*

L'affermazione conclusiva di ARPA Puglia rappresenta il culmine di un'istruttoria viziata da **illogicità manifesta, travisamento dei fatti e violazione delle norme tecniche** di settore. ARPA opera una forzatura incomprensibile, tentando di imporre i criteri di una "discarica per inerti" ad un impianto che possiede autorizzazioni e requisiti strutturali superiori e che è pienamente idoneo - tecnicamente e normativamente - ad accogliere i rifiuti non pericolosi e pericolosi già approvati con D.D. n. 646/2013 (e già aggiornati in sede di Conferenza di Servizi del 07.08.2025 e 04.12.2025, proprio su indicazione delle autorità competenti) : il “catino ex monomateriale” è stato realizzato e collaudato in conformità al **Punto 2.4.2 dell'Allegato 1 del D. Lgs. 36/2003**. Ne consegue che la pretesa di limitare il colmamento della discarica ai soli rifiuti elencati nella **Tabella 1 dell’Allegato 4 del D.Lgs. 36/2003** configuri un illegittimo **declassamento d’ufficio** dell’impianto. Tale statuizione, priva di qualsivoglia supporto tecnico-scientifico o evidenza

analitica, si traduce in una scelta meramente **discrezionale e arbitraria**, carente di motivazione oggettiva e in aperto contrasto con il quadro normativo vigente. Tale condotta dell'organo di controllo non solo snatura la classificazione tecnica del sito, ma lede il **diritto soggettivo del Gestore** a conferire tutte le tipologie di rifiuti che risultino conformi ai limiti di ammissibilità e ai test di cessione tassativamente definiti dal legislatore per le categorie di appartenenza dell'impianto.

L'Agenzia evidenzia che la prescritta chiusura della discarica sia "perseguibile solo a seguito della colmataura", ma ne impedisce l'attuazione, restringendo - arbitrariamente - la gamma dei materiali impiegabili ai soli inerti della tabella 1 dell'Allegato 4 del D. Lgs. 363/2003 e smi. Non si può non portare all'attenzione dell'autorità competente che tale arbitraria limitazione determina una condizione di **impossibilità oggettiva, economica e temporale** di adempiere all'obbligo di messa in sicurezza di cui alla D.D.P. Lecce n.1301/2023 nonché **violazione dei presupposti normativi** di cui al D.Lgs. 36/2003. Infatti:

- ai sensi dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2003, il prezzo della tariffa di smaltimento deve coprire i costi di realizzazione ed esercizio, nonché gli oneri stimati per la chiusura e la successiva gestione post-operativa per un periodo di almeno trent'anni. Il Gestore ha strutturato il proprio sistema di garanzie finanziarie (fidejussioni e accantonamenti obbligatori) basandosi sul conferimento di rifiuti capaci di generare ricavi compatibili con i costi di chiusura e post-gestione. A tale riguardo, si riportano i dati economici documentali relativi all'impianto:
 - per la sezione di **discarica monomateriale**, a fronte di un'autorizzazione di 80.403 mc e un volume residuo disponibile di 38.811 mc, l'applicazione della tariffa vigente di € 200,00/ton — con densità convenzionale di 1,40 ton/mc, pari a 54.335 ton conferibili — avrebbe generato un **ricavo** potenziale pari a **€ 10.867.000**;
 - per la sezione di **discarica inerti**, il volume residuo di 7.910 mc, a una tariffa di € 80,00/ton (pari a 11.074 ton), genera un ricavo potenziale di **€ 885.920**.

Il ricavo complessivo ammonterebbe pertanto a **€ 11.752.920**.

A tali ricavi si contrappongono: gli oneri preventivati per la chiusura e la messa in sicurezza definitiva della discarica pari a € 1.700.000, le garanzie già prestate (fondo ammortamento) pari a € 2.847.000, nonché i costi annui di gestione dell'impianto — energia elettrica, personale, guardiania, manutenzioni e consulenze tecniche — quantificati in € 183.000. A ciò devono poi aggiungersi gli oneri per il controllo della discarica nel periodo di gestione post-operativa.

Ne consegue che imporre l'utilizzo di materiali inerti o terre e rocce, aventi un valore di mercato pressoché nullo, priverebbe il Gestore di utili non realizzati stimati in **€ 7.022.920**, calcolati come differenza tra i ricavi attesi e la somma degli oneri di chiusura, delle garanzie prestate e dei costi di gestione. **Tale privazione renderebbe il Gestore finanziariamente incapace di garantire la tutela ambientale nel lungo periodo, in aperto contrasto con la ratio della norma nazionale;**



- la limitazione merceologica che ARPA vorrebbe imporre risulta tecnicamente irrazionale, oltre che illegittima, in quanto subordina la messa in sicurezza a dinamiche di mercato del tutto aleatorie. Il reperimento di volumi di terre e rocce da scavo o inerti conformi alla Tabella 1 dipende esclusivamente dalla presenza o insorgenza di grandi cantieri infrastrutturali nelle immediate vicinanze dell'impianto (in ragione dei costi di trasporto), atteso che le terre e rocce da scavo sono soggette, per espressa disposizione normativa, a un rigido regime gerarchico di gestione che privilegia il riutilizzo rispetto allo smaltimento. Ai sensi dell'art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006 e del D.P.R. 13 giugno 2017, n. 120, le terre e rocce da scavo che soddisfano i requisiti qualitativi ivi stabiliti sono qualificate come sottoprodotti e, in quanto tali, destinate prioritariamente al reimpiego nel medesimo o in altro sito di produzione, ovvero cedute a terzi per utilizzi compatibili con le caratteristiche chimico-fisiche del materiale, senza che ne sia consentito l'avvio a smaltimento se non quale extrema ratio, ossia solo allorché sia dimostrata l'oggettiva impossibilità tecnica o economica di qualsivoglia forma di riutilizzo. Tale impostazione gerarchica trova ulteriore conferma sul piano regionale nell'ambito della disciplina pugliese in materia di gestione dei rifiuti e delle terre e rocce da scavo, che — in attuazione dei principi comunitari di cui all'art. 4 della Direttiva 2008/98/CE, recepiti nell'ordinamento nazionale dall'art. 179 del D.Lgs. 152/2006 — antepone in ogni caso il riutilizzo e il recupero allo smaltimento, riservando quest'ultimo alla sola ipotesi residuale in cui le alternative di valorizzazione siano state previamente valutate e motivatamente escluse. Ne discende che il conferimento di terre e rocce da scavo in discarica non costituisce una scelta gestionale neutra o equipollente al riutilizzo, bensì un'opzione residuale e subordinata, ammissibile unicamente all'esito di una valutazione caso per caso che ne accerti l'inevitabilità. Imporre tale destinazione al Gestore — al di fuori di una simile valutazione e in assenza di adeguata remunerazione tariffaria — non soltanto contrasta con il suddetto assetto normativo multilivello, ma, come sopra documentato, priva l'impianto delle risorse finanziarie indispensabili a far fronte agli oneri di chiusura e di gestione post-operativa trentennale, in violazione dell'art. 15, comma 1, del D.Lgs. 36/2003. Vincolare la chiusura a tali materiali significa sottoporre un obbligo ambientale (la messa in sicurezza) a variabili esterne, incerte e non governabili dal Gestore, rendendo l'adempimento della prescrizione meramente eventuale e non programmabile;
- I tempi necessari per reperire sul mercato tali specifici volumi sono strutturalmente incompatibili con l'urgenza di procedere alla chiusura definitiva. Ne deriva il rischio concreto che il catino resti privo di sagomatura e copertura per un periodo indeterminato. Al contrario, l'utilizzo di rifiuti già disponibili, certificati e compatibili con la barriera di fondo esistente (Punto 2.4.2) — permetterebbe un colmamento rapido, una corretta regolarizzazione delle pendenze ed il conseguimento in tempi consoni della chiusura definitiva della discarica ex D. Lgs. 36/2003 e smi.

Si ricorda che giuridicamente, una prescrizione deve essere possibile, lecita e proporzionata: l'azione amministrativa non può, da un lato, imporre la chiusura del sito e, dall'altro, sottrarre al Gestore gli strumenti economici (i codici EER remunerativi) e materiali (la disponibilità dei rifiuti) per attuarla.



Recupero Ecologico Inerti S.r.l.



ISO 9001:2015
IQ-0114-04
ISO 14001:2015
IE-0114-02



soateam

Attestazione N. 7581/47/01 del 08/09/2025

- In considerazione a: “...(omissis)... si chiedeva di riportare nel Piano che, nel caso di rifiuti non regolarmente generati conferiti in discarica, le verifiche in loco, onere in capo al gestore della discarica, siano eseguite su ogni lotto conferito (aspetto di fatto già recepito nel Piano al par. 2.2.3 pag. 15/23) e che la dimensione del lotto dovrà essere definito sulla base di un opportuno piano di campionamento che tenga necessariamente conto dell'anomalia che ha generato quel rifiuto. Si conferma pertanto la richiesta di integrazione del Piano.”

Nell’auspicio di aver interpretato correttamente la richiesta di ARPA, il PGO al par. 2.2.3 è stato integrato con la seguente frase “Con riferimento ai rifiuti non regolarmente generati, la dimensione del lotto da sottoporre a campionamento unitario sarà determinata sulla base di un piano di campionamento specifico, redatto dal produttore/conferitore e allegato alla caratterizzazione di base, che tenga conto della natura e dell'estensione dell'anomalia che ha originato il rifiuto. In particolare, ove il processo anomalo abbia generato un rifiuto con variabilità compositiva significativa il lotto dovrà essere suddiviso in sub-lotti omogenei, ciascuno dei quali sarà oggetto di campionamento in modo da garantire la rappresentatività analitica di ciascun conferimento. Per ogni sub-lotto individuato, il Gestore effettuerà il prelievo del campione in loco, come da procedura indicata”.

In considerazione delle integrazioni/modificazioni riportate agli elaborati, con la presente si trasmettono:

- **Elaborato “REI_PGO_Rev2026.pdf**, integrativo e sostitutivo dell’Elaborato REI_PGO_Rev2025_B.pdf. Le modifiche apportate sono riportate in **colore rosso**, al fine di una immediata e più semplice lettura;
- **Elaborato “REI_PMC_Rev2026.pdf**, integrativo e sostitutivo dell’Elaborato REI_PMC_Rev2025_A.pdf, rivisto sulla scorta delle indicazioni inerenti alla frase antecedente alla tabella 22 ivi riportata, sostituita dalla seguente “Le caratteristiche del P02 – Pozzo interno e quelle dei piezometri della nuova rete di monitoraggio sono riportate nella tabella che segue, ad eccezione del piezometro di monte P-A, le cui caratteristiche saranno comunicate agli Enti a valle della sua realizzazione, che sarà eseguita entro 90 giorni dal rilascio del titolo autorizzatorio”.

Ove l’Amministrazione procedente ritenga possa essere utile ai fini della conclusione della presente istruttoria e della conferenza di servizi, la REI s.r.l. **si chiara disponibile ad un sopralluogo** al fine di dirimere alcune interpretazioni che francamente appaiono lontane dalla realtà dei fatti e giuridica dei luoghi.

Distinti Saluti

R.E.I. S.r.l.
RECUPERO ECOLOGICO INERTI
L'Amministratore Unico
(GIUSEPPE CALO)
[Firma]